**UNIVERSITA’**

**CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA**

Via Alvaro del Portillo, 21 – 00128 ROMA

**FORNITURA, INSTALLAZIONE E GARANZIA (MINIMO 24 MESI) DI ATTREZZATURE PER LA RICERCA DEL PRABB (POLO DI RICERCA AVANZATA IN BIO-MEDICINA E BIO-INGEGNERIA) ED IN PARTICOLARE DI UN CITOFLUORIMETRO & CELL SORTER**

**CAPITOLATO D’ONERI**

**ARTICOLO 1**

*Documenti regolanti l’appalto*

Il rapporto con l’Appaltatore è disciplinato dal *regolamento contrattuale* costituito dai documenti di cui all’art. 3 dello schema di contratto, nonché dalle norme e documenti ivi richiamati.

Il presente Capitolato d'oneri stabilisce e/o integra e/o specifica gli obblighi che l'appaltatore assume per l’espletamento delle prestazioni nei confronti del Committente, come individuati negli altri documenti costituenti il *regolamento contrattuale*.

ARTICOLO 2

*Oggetto dell’appalto*

L’appalto ha per oggetto la fornitura e l’installazione, nonché l’assistenza e la manutenzione nel periodo di garanzia offerto dall’appaltatore in sede di gara, di un Citfluorimetro & Cell Sorter completo di apparecchiature ed accessori, avente i requisiti e le caratteristiche indicate in offerta e comunque nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Tecnico posto a base di gara.

La natura e la compiuta descrizione delle prestazioni oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini dell’esecuzione della fornitura e delle attività ricomprese nella garanzia, risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli del presente Capitolato e negli altri documenti costituenti il *regolamento contrattuale* di cui al precedente art. 1.

ARTICOLO 3

*Osservanza di leggi, normative e regolamenti*

L’appaltatore dovrà svolgere le prestazioni affidategli, nel rispetto della normativa vigente all’atto della stipula del contratto, nonché di tutta la normativa che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione del rapporto, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi o indennizzi, comunque denominati.

Per quanto non previsto e/o non specificatamente disciplinato nel presente Capitolato d’Oneri e, più in generale, nel *regolamento contrattuale*, troveranno attuazione, ove applicabili, le leggi, regolamenti, prescrizioni e norme in genere in materia di pubbliche forniture adottate in sede nazionale e comunitaria, nonché il Codice Civile.

ARTICOLO 4

*Garanzie*

Prima della stipula del contratto, l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione fideiussoria nella misura del 10% dell’importo netto di aggiudicazione della fornitura ovvero nella diversa misura stabilita dall’art. 103 comma 1 del D.lgs 50/2016 se ricorrono le condizioni previste in tale disposizione normativa.

La cauzione dovrà essere resa, pena la revoca dell’aggiudicazione, da uno dei soggetti espressamente indicati dall’art. 93 comma 3 del D.lgs 50/2015, come previsto dall’art. 103 comma 4 del medesimo decreto.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto (comprese quelle assunte dall’appaltatore per le attività da compiersi nel periodo di garanzia) e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia sarà svincolata nella misura dell’80% alla data di emissione del positivo certificato di verifica di conformità successivo all’installazione della fornitura e per il restante 20% alla conclusione del periodo di garanzia offerto dall’appaltatore, previa verifica positiva della correttezza delle prestazioni rese.

La cauzione prestata dovrà, a pena di revoca dell’aggiudicazione:

- essere riferita alla gara in oggetto

- avere quale soggetto beneficiario l’Università Campus Bio-Medico di Roma;

- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 c.c.;

- prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;

- contenere la dichiarazione con la quale l’emittente si impegna ad effettuare entro 15 giorni il versamento dovuto al beneficiario, nel caso in cui questo intendesse escutere la cauzione stessa, dietro semplice richiesta scritta del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni o addurre ritardi di qualsiasi natura e genere, né chiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione della fidejussione;

La prestazione della cauzione non libera l’appaltatore dall’obbligo di provvedere all’integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare.

Il Committente può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ARTICOLO 5

*Consegna ed installazione delle attrezzature - Penali da ritardo*

**5.1** L’installazione delle apparecchiature fornite dall’appaltatore dovrà da quest’ultimo essere ultimata entro il termine di cui all’art. 6 dello schema di contratto.

Sono a carico dell’Appaltatore il trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni ed il trasferimento dei materiali presso i locali di installazione.

**5.2** Per le attività di installazione delle attrezzature fornite, l’Appaltatore è tenuto all’individuazione e nomina di un “*Responsabile attività di installazione*”, che potrà coincidere con il responsabile dell’appaltatore di cui all’art. 7.4 dello schema di contratto.

Il Responsabile attività di installazione individuato avrà il compito di coordinare tutte le attività di posa in opera di tutte le attrezzature, nel rispetto dei tempi contrattuali.

**5.3** Gli apparecchi e/o componenti dovranno essere consegnati *in loco* debitamente imballati, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno.

I componenti che verranno comunque alterati o danneggiati prima e/o durante la loro installazione e consegna dovranno essere immediatamente rimossi e sostituiti a spesa dell’appaltatore.

**5.4** Si richiama l’art. 2.2 del Capitolato Tecnico sull’obbligo di preventivo sopralluogo dell’appaltatore, sull’obbligo di consegna dei manuali, certificati e documenti tecnici e sulle ulteriori specifiche per la consegna ed installazione della fornitura.

**5.5** Nell’ipotesi di ritardo rispetto al termine di esecuzione dell’installazione di cui al precedente comma 5.1, sono stabilite le seguenti penali:

* per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di ultimazione verrà applicata una penale nella misura dello 0,1% dell’ammontare netto contrattuale;
* per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di 15 giorni di cui all’art. 11.7 del presente Capitolato per il ritiro e sostituzione dei beni/componenti risultati non idonei alla verifica di conformità ovvero per l'eliminazione di difetti e/o imperfezioni prescritti in tale sede, verrà applicata una penale nella misura dello 0,5%, calcolata sull'ammontare della fornitura non ritirata e/o non sostituita o per la quale non sono stati eliminati difetti e/o imperfezioni prescritti.

L’applicazione delle penali previste al presente articolo non esclude in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.

E’ riconosciuta al Committente la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, qualora l’ammontare delle penali, a qualsiasi titolo applicate, raggiunga il limite del 10% dell’importo netto di contratto.

ARTICOLO 6

*Manutenzione delle apparecchiature prima della verifica di conformità*

Sino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, la verifica di della esecuzione ed installazione (di cui al successivo art. 11) di tutte le apparecchiature, componenti ed accessori oggetto della fornitura, la manutenzione e la custodia della stesse è a cura e spese dell'appaltatore, il quale vi provvederà nel rispetto delle norme vigenti e delle eventuali prescrizioni del Committente, restando al riguardo a carico dell’appaltatore ogni responsabilità a qualsiasi titolo.

Le apparecchiature ed i materiali dovranno essere correttamente immagazzinati, adeguatamente protetti, e maneggiati con cura tale da evitare danneggiamenti prima e dopo la consegna e durante l’installazione.

Il trasporto, il magazzinaggio, le protezione di apparecchiature e materiali saranno a cura e spese dell’appaltatore. I pezzi che risultano danneggiati o difettosi dovranno essere sostituiti a cura e spese dell’appaltatore.

Per tutto il periodo compreso tra l’inizio della prestazione e la verifica di conformità di cui all’art. 11, e salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite dagli artt. 1667 e 1669 c.c., l'appaltatore è quindi garante della fornitura, la cui custodia e manutenzione dovrà essere effettuata tempestivamente e con ogni cautela, provvedendovi senza che occorrano inviti da parte del Committente.

Ove l'Appaltatore non provvedesse correttamente a tali incombenti, il Committente potrà procedere d’ufficio e la spesa verrà addebitata all'Appaltatore stesso.

ARTICOLO 7

*Formazione ed istruzione del personale*

L’appaltatore è tenuto a fornire, con le modalità indicate nell’offerta tecnica ed in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni minime all’uopo dettate dall’art. 2.5 del Capitolato Tecnico, un’adeguata formazione, addestramento ed affiancamento del personale del Committente sul corretto utilizzo, modalità di controllo e manutenzione delle attrezzature fornite.

ARTICOLO 8

*Servizio di assistenza tecnica e manutenzione in garanzia*

**1.** L’appaltatore, terminata e certificata con esito positivo la fase di verifica di conformità della fornitura ed installazione di cui all’art. 11, dovrà assicurare - per tutto il periodo di garanzia offerto in sede di gara e decorrente dalla data del certificato di conformità - le attività e prestazioni all’uopo indicate in offerta e comunque nel rispetto delle prescrizioni minime dettate dall’art. 2.6 del Capitolato Tecnico.

**2.** In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’appaltatore è tenuto ad assicurare la manutenzione ordinaria e programmata (eseguita in conformità con quanto indicato dal costruttore nei manuali operativi e di servizio delle apparecchiature), della manutenzione correttiva (assistenza tecnica in caso di guasto o disfunzione) e delle verifiche di sicurezza (in conformità con quanto indicato dalla normativa vigente).

**3.** In tale periodo di garanzia, salvo le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1668 del Codice Civile, l’appaltatore è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti o guasti dei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati o da altre cause.

**4.** Nel periodo di garanzia l’Appaltatore, dovrà garantire i livelli di servizio di manutenzione ed assistenza indicati in sede di offerta e, comunque, quelli minimi indicati nel Capitolato Tecnico.

Il mancato rispetto di tali condizioni comporterà l’applicazione di penali indicate nell’art. 2.6 del Capitolato Tecnico ed in quelle qui di seguito indicate:

a) in caso di irregolarità nell’esecuzione del servizio di assistenza tecnica/manutenzione su chiamata per interventi urgenti (relativi a malfunzionamenti che impediscono, in tutto o in parte, il regolare e corretto svolgimento delle apparecchiature) verrà applicata una penale nella misura dello 0,1% calcolata sull'ammontare della fornitura non riparata e/o non ritirata e/o non sostituita, per ogni ora naturale e consecutiva di ritardo nella riparazione e/o ritiro e sostituzione di beni accertati difettosi rispetto al tempo di intervento stabilito nel Capitolato Tecnico;

b) in caso di irregolarità nell’esecuzione del servizio di assistenza tecnica/manutenzione su chiamata per interventi non urgenti verrà applicata una penale nella misura dello 0,1% calcolata sull'ammontare della fornitura non riparata e/o non ritirata e/o non sostituita per ogni giorno di ritardo nella riparazione e/o ritiro e sostituzione di beni accertati difettosi rispetto al tempo di intervento stabilito nel Capitolato Tecnico.

L’applicazione delle penali previste al presente articolo non esclude in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.

**5.** A specificazione/integrazione di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, l’appaltatore dovrà comunque attenersi alle seguenti disposizioni:

* la garanzia deve riguardare la riparazione e/o sostituzione di tutte le attrezzature e/o parti di esse, senza nessuna esclusione e senza nessun tipo di onere per il Committente. Si precisa che, in ogni caso, il costo della manodopera necessaria alla sostituzione o riparazione di qualsiasi pezzo sarà a carico dell’Appaltatore.
* deve essere garantito un numero illimitato di interventi di riparazione su chiamata da effettuarsi entro i termini indicati nel Capitolato Tecnico e differenziati a seconda della tipologia di chiamata:

1. chiamate per interventi urgenti, ovvero relativi a malfunzionamenti che impediscono - in tutto o in parte - il regolare e corretto svolgimento delle attività e dei servizi connessi al funzionamento delle attrezzature per la Ricerca;
2. chiamate per interventi non urgenti;

* sostituzione e ripristino degli elementi non funzionanti con parti di ricambio nuove ed originali.

**ARTICOLO 9**

*Sospensioni e proroghe*

**1.** Il Committente può disporre la sospensione delle prestazioni dell’appaltatore, che sarà formalizzata all’Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’appaltatore. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordina la ripresa delle attività ad indica il nuovo termine contrattuale.

**2.** In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata della fornitura da parte dell’appaltatore, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 8 del Contratto.

**3.** Ogni eventuale sospensione o slittamento del termine di ultimazione non attribuisce di regola all’appaltatore alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico, salvo il diritto - ove la causa non sia ad esso imputabile - ad ottenere la protrazione del termine di ultimazione.

Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

**4.** Ove l’appaltatore non sia per cause ad esso non imputabili in condizione di ultimare le prestazioni affidate nel termine contrattuale, può chiedere al Committente una proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine medesimo. Sull’istanza di proroga decide il soggetto incaricato dei compiti del responsabile del procedimento.

**ARTICOLO 10**

*Subappalto e cessione del contratto. Cessione del credito*

**1.** È fatto divieto all’appaltatore di cedere ad altri l’esecuzione di tutto o di parte del servizio, pena la nullità dell’atto di cessione e la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore.

**2.** Il subappalto è consentito unicamente alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016 e nella misura in cui sia compatibile con la natura e le caratteristiche della fornitura ed è subordinato all’autorizzazione del Committente,

**3.** Sono fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice.

**4.** L’appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106, comma 13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

**5.** L’appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 6744849977 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’appaltatore medesimo, riportando il CIG.

**6.** In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto, con rivalsa sulla cauzione presentata.

ARTICOLO 11

*Controlli, prove e verifica di conformità sulla fornitura ed installazione*

**1.** La fornitura ed installazione sono soggette a verifica di conformità (collaudo) volta allo scopo di certificare che l'oggetto del contratto per quanto concerne la fornitura e l’installazione del citofluorimetro, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate.

**2.** La verifica di conformità della fornitura ed installazione verrà effettuata entro 15 giorni dalla data di ultimazione delle attività di installazione, come attestata dal relativo verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Ai fini del compimento delle operazioni di verifica, ilCommittente provvederà a designare uno o più soggetti debitamente qualificati.

Alle operazioni di verifica dovranno assistere i rappresentanti dell’appaltatore, i quali dovranno fornire a propria cura e spese tutta l'assistenza, il personale e i mezzi tecnici per l'espletamento delle relative operazioni, nonché il personale del Committente.

**3.** La verifica dovrà accertare che la fornitura e la relativa installazione risultino perfettamente conformi alle prescrizioni e requisiti di cui al *regolamento contrattuale* nonché alle norme vigenti.

**4.** Il Committente si riserva la facoltà di eseguire o fare eseguire da laboratori e/o personale qualificato di propria fiducia, in qualunque momento, prima, dopo o durante l'esecuzione della fornitura, ulteriori verifiche tecnico/qualitativi, verifiche atte ad evidenziare la rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti previsti dal presente capitolato speciale e dagli atti di gara tutti, ivi compresa la rispondenza alla documentazione tecnica prodotta dall’appaltatore.

**5.** Eseguita la verifica di conformità, il Committente ne comunicherà all’Appaltatore l’esito affinché lo stesso possa presentare eventuali deduzioni.

Qualora l’esito della verifica di conformità sia positivo, verrà emesso apposito certificato controfirmato dall’Appaltatore e dal Committente.

**6.** Solo all’esito della verifica positiva sulla fornitura e dell’installazione, potrà essere rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte del Fornitore, per la liquidazione di quanto convenuto in base all’art. 4.3 lett. a) dello schema di contratto.

**7.** Qualora l’esito della verifica sia negativo, l’appaltatore dovrà provvedere, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla relativa comunicazione, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione dei beni non risultati idonei a seguito della verifica ovvero alla eliminazione dei difetti e/o delle imperfezioni rilevate.

ARTICOLO 12

*Responsabilità e danni*

L’appaltatore è tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull’assicurazione del personale a qualsiasi titolo impiegato.

L’appaltatore sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose a causa dell’esecuzione della fornitura ed installazione ed in generale delle prestazioni oggetto del contratto e si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa loro derivare direttamente o indirettamente dall’esecuzione delle stesse.

Sono a carico dell’appaltatore i rischi di perdite e danni ai beni durante il trasporto e la sosta nei locali del Committente fino alla data della verifica di conformità con esito favorevole, fatti salvi i casi di rischi di perdite e danni ascrivibili a fatto del Committente.

**ARTICOLO 13**

*Clausola di legalità e trasparenza*

L’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (consultabili anche sul sito internet del Committente: [www.unicampus.it](http://www.unicampus.it)) adottato dal Committente per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell’esecuzione dei servizi/attività previsti dal presente contratto.

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto del D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché di ogni altra normativa di settore applicabile in materia di antiriciclaggio.

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni.

**ARTICOLO 14**

*Proprietà industriale e commerciale - Brevetti*

L’appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell’esecuzione del contratto.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno.

Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra loro, obbligandosi espressamente, l’appaltatore medesimo, a sollevare e manlevare indenne il Committente da ogni azione e/o pretesa che i soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma dovessero avviare nei suoi confronti.

**ARTICOLO 15**

*Obbligo di riservatezza*

**1.** L’appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell’ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’esecuzione della fornitura, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

**2.** È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente, fermo restando che l’appaltatore si obbliga a garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’appaltatore stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.

**3.** L’appaltatore, responsabile esterno del trattamento dati, dovrà indicare gli incaricati esterni al trattamento dei dati personali e le modalità del loro trattamento, in riferimento all’Allegato B della suddetta legge *“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”*. Inoltre, così come previsto dal regolamento del Garante per la protezione dei dati personali “*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008”* pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008, l’appaltatore deve riportare nel DPS gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite. Le attività degli Amministratori di sistema dovranno essere svolti in stretta osservanza del predetto regolamento.